



ROMA CAPITALE

Protocollo Proponente 6912

Protocollo R.C. 1913

ORDINANZA DEL SINDACO N. 24 DEL 31/01/2013

Disposizioni sull'affissione, distribuzione ed esposizione di manifestini e simili.

IL SINDACO

PREMESSO

- che la diffusa tendenza, in città, a pubblicizzare prodotti, servizi ed eventi attraverso volantini o con l'affissione di manifesti su pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale, nonché sui muri o in altri siti non autorizzati determina una consistente quantità di rifiuti e comporta quindi un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- che il vigente regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità vieta la distribuzione, l'affissione, l'esposizione in ogni forma dei manifestini e simili collocandoli su beni situati anche temporaneamente in luoghi pubblici o aperti al pubblico e consente la distribuzione di manifestini e simili solo attraverso la consegna diretta alle persone;
- tenuto conto che la distribuzione di volantini accompagnata sovente da lancio di manifestini nelle strade della circolazione veicolare, comporta pregiudizio per la sicurezza di automobilisti e pedoni;
- che, per quanto sopra, si ritiene opportuno e necessario tutelare e migliorare la vivibilità del territorio attraverso un'azione forte di contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado;

VISTI

- il Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2006 successivamente integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37/2009 e s.m.i.;
- il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/2005 e s.m.i;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27 gennaio 2010;
- Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ORDINA

Fatte salve le disposizioni contenute nella L. 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modifiche ed integrazioni

- La distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la consegna diretta alle persone; ciascun manifestino deve richiamare, in modo visibile, l'obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli.
- E' vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali ed, in particolare, su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
- E' vietata inoltre la pubblicità eseguita mediante il lancio di manifestini e simili.

Soggetti passivi della sanzione si intendono il trasgressore, quale responsabile materiale della violazione ed il committente quale responsabile in solido con il trasgressore.

Gli stessi saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i committenti: sanzione prevista dall'art. 24 comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993, con pagamento in misura ridotta pari ad € 412,00;
- b) per gli autori materiali della violazione: sanzione amministrativa prevista dall'art. 12, comma 5, del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
LIBORIO IUDICELLO

IL SINDACO
GIOVANNI ALEMANNI